

	COMMITTENTE: Comune di Cassina de' Pecchi P.za De Gasperi, 1 - 20051 Cassina de' Pecchi (MI)	PROTOCOLLO:
		PRATICA: PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180, 183 COMMI 15 E 16, 187 DEL D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO A CASSINA DE' PECCHI IN VIALE TRIESTE
	GESTORE AREA SPORT - CAPOGRUPPO: Trefin S.r.l. Piazza E. Duse, 3 - 20122 Milano (MI) <i>Sig. Andrea Trezzi</i>	FIRME:
	REALIZZATORE - IMPRESA EDILE: Impresa Edile Maffi di Maffi Aldo e Ivano S.r.l. Via Balilla, 106 - 24058 Romano di Lombardia (BG) <i>Sig. Maffi Aldo Luigi</i>	
	PROGETTAZIONE: Studio Ing. Santoro Ludovico Attilio Via Cardinal Ferrari, 4 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) <i>Ing. Ludovico Santoro</i>	
	PROGETTAZIONE: Studio dott. arch. Matteo Scuratti Via A. Volta, 5 - 20051 Cassina de' Pecchi (MI) <i>Arch. Matteo Scuratti</i>	
	PROGETTAZIONE: Studioarcad - Dossi e Tranchino architetti associati Via S. Fermo, 11 - 20051 Cassina de' Pecchi (MI) <i>Arch. Ambrogio Dossi</i>	
	TECNICO ACUSTICO: Studio Geom. Jacopo Combi Fraz. Colombaio inferiore, 9 - 23851 Galbiate (LC) <i>Geom. Jacopo Combi</i>	
Elaborato: CAUZIONE - Fidejussione Assicurativa		Fase del progetto: PROPOSTA SPONTANEA Emessa il: 12/09/2022 Elaborato n°: 5_D
REVISIONE:	DESCRIZIONE REVISIONE:	DATA:
Rev00	Emissione	Settembre 2022

POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.1 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1001898063

Garanzia fideiussoria n. 1898063	Codice Controllo 61	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 200	GALGANO - Milano Prov. MI	Subagente 2007	Codice Rischio 111
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."					
R.E.A. 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it	C.F./P.IVA 05850710962			
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90	CAP 20138	Prov. MI		
Contraente (Obbligato Principale): TREFIN SRL	PEC trefin@pec.it	C.F./P.IVA 09955400156 / 09955400156			
Sede MILANO	Indirizzo PIAZZA ELEONORA DUSE 3	CAP 20122	Prov. MI		
Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI CASSINA DE PECCHI	PEC protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it	C.F. / P. I.V.A. 05056590150			
Comune CASSINA DE PECCHI	Indirizzo PIAZZA DE GASPERI 1	CAP 20060	Prov. MI		
Gara d'appalto -				Data presentazione offerta	1/9/2022

Descrizione contratto

servizio e gestione Centro Sportivo Viale Trieste Cassina de Pecchi.

Luogo di esecuzione **VEDI SOPRA**

Importo posto a base di gara € 2.007.281,24 EURO duemilionisettemiladuecentoottantuno/24	Somma garantita 2,00 % Importo posto a base di gara € 40.145,62 EURO quarantamilacentotracinquante/62
--	--

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.1

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **1/9/2022** al **28/2/2023** al tasso lordo del **0,199 %**.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	59,26	11,85	0,00	71,11	8,89	80,00

Impegno al rilascio:
(barrare la scelta) ☒ sì ☐ no

- della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI

TRZNDR87D27C573Q

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **10/8/2022** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

SCHEMA TIPO 1.1 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA NUMERO 1898063**(Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione Appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;

c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);

d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,

b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Firmato in Digitale da:**ALBERTO MINALI****MNLLRT65M24L781C**

Cognome MINALI	
Nome ALBERTO	
nato il 24/08/1965	
(atto n. 3650 P - 1 S.A. - 1965)	
a VERONA	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza VERONA	
Via VIA MARSALA 4	
Stato civile CONIUGATO	
Professione DIRIGENTE D'AZIENDA	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura m. 1,89	Firma del titolare <i>Alberto Minali</i> VERONA il 03/08/2013 IL SINDACO Impronta del dito indice sinistro  C. diritti 5,16 SEGR 0,26 Totale 5,42
Capelli brizzolati	
Occhi verdi	
Segni particolari	

SCADE IL 24/08/2023	
	
AT 7651153	
	
<small>UEA - 001 - ROMA</small>	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI VERONA	
CARTA D'IDENTITA'	
N° AT 7651153	
DI	
MINALI	
ALBERTO	

REPUBBLICA ITALIANA	
TESSERA SANITARIA	
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	
Codice Fiscale MNLLRT65M24L781C	Sesso M
Cognome MINALI	Nome ALBERTO
Data di scadenza 13/11/2024	Luogo di nascita VERONA
Provincia VR	Data di nascita 24/08/1965
Non aderenti regionali	
REGIONE DI VERONA	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.1 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



4001898063

Garanzia fideiussoria n. 1898063	Codice Controllo 61	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 200	GALGANO - Milano	Prov. MI	Subagente 2007	Codice Rischio 111
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."						
R.E.A. 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it			C.F./P.IVA 05850710962		
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90			CAP 20138	Prov. MI	
Contraente (Obbligato Principale): TREFIN SRL		PEC trefin@pec.it			C.F./P.IVA 09955400156 / 09955400156	
Sede MILANO	Indirizzo PIAZZA ELEONORA DUSE 3			CAP 20122	Prov. MI	
Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI CASSINA DE PECCHI		PEC protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it			C.F. / P. I.V.A. 05056590150	
Comune CASSINA DE PECCHI	Indirizzo PIAZZA DE GASPERI 1			CAP 20060	Prov. MI	
Gara d'appalto .					Data presentazione offerta	1/9/2022

Descrizione contratto

servizio e gestione Centro Sportivo Viale Trieste Cassina de Pecchi.

Luogo di esecuzione **VEDI SOPRA**

Importo posto a base di gara € 2.007.281,24 EURO duemilionisettemiladuecentoottantuno/24	Somma garantita 2,00 % Importo posto a base di gara € 40.145,62 EURO quarantamilacentotracinque/62
--	---

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.1

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **1/9/2022** al **28/2/2023** al tasso lordo del **0,199 %**.

Sono operanti i seguenti allegati: **CO**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	59,26	11,85	0,00	71,11	8,89	80,00

Impegno al rilascio:
(barrare la scelta)

☒ sì ☐ no

- della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI

TRZNDR87D27C573Q

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **10/8/2022** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria provvisoria", parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Soggetti obbligati - Comunicazione dell'esito della gara

La garanzia è prestata in conformità alla previsione di cui all'art. 93 comma 1 penultima parte del D.lgs. 50/2016, e conseguentemente riguarda tutte le imprese partecipanti all'eventuale raggruppamento, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica. Qualora la garanzia sia prestata nell'interesse di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 essa riguarda tutte le imprese che hanno sottoscritto l'offerta, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica. In tutti i casi, gli obblighi nascenti dalla presente polizza gravano su tutte le dette imprese in via tra loro solidale. Il Contraente è tenuto a segnalare al Garante l'esito della gara cui si riferisce la polizza entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

Art. 2 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:
a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
b. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
c. peggioramento delle condizioni patrimoniali, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, sequestri o altre manifestazioni del possibile stato di crisi o insolvenza, accesso ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale;
d. mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante;
e. inadempimento in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
f. perdita da parte dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
g. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.
L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante. Qualora successivamente all'aggiudicazione (provvisoria o definitiva) e in presenza di effettivo impegno del Garante al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 6 dello Schema Tipo si verifichi uno degli eventi di cui alle lettere a.-g. che precedono, il Contraente sarà tenuto al versamento di una somma pari al massimale della polizza definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 ovvero alla sommatoria delle polizze di cui all'art. 104 D.lgs. 50/2016, ancorché non emesse al momento della richiesta del Garante.

Art. 3 - Disciplina delle somme versate

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso, sino a che il Garante non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 4 - Escussione della Polizza - Regresso

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso. Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 6 - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 7 - Obblighi di documentazione ed informativa

Il Contraente si impegna ad informare il Garante immediatamente per iscritto non appena venga a conoscenza del verificarsi di un possibile evento pregiudizievole nonché di uno degli eventi previsti all'art. 2 che precede. Inoltre il Contraente si impegna a comunicare qualunque controversia possa sorgere con il Beneficiario ed a tenere costantemente informato il Garante in relazione all'evolversi del contenzioso, autorizzando altresì i legali nominati dal Garante a conseguire tutte le notizie tecniche, copia degli atti e quanto necessario per poter valutare il contenzioso.

Art. 8 - Impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 9 che segue, le parti danno atto che l'impegno del Garante al rilascio delle garanzie di cui gli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, se confermato nella Scheda Tecnica, avrà efficacia e validità fino alla cessazione definitiva degli effetti della presente polizza provvisoria e si estinguerà in modo automatico contestualmente alla sua cessazione, liberazione o estinzione.

Art. 9 - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto per il caso di Contraente Microimpresa, Piccola o Media Impresa

Le parti danno atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma ultima parte dello Schema Tipo 1.1, qualora il Contraente rientri nelle categorie di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e succ. modd. l'impegno al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 si intenderà come non assunto dal Garante e ciò anche qualora venisse barrata positivamente la relativa casella nella Scheda Tecnica. Per tale ipotesi quindi il Contraente dichiara espressamente che, nonostante quanto possa risultare al contrario dalla Scheda Tecnica, il Garante non è comunque tenuto all'emissione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 e dichiara di liberare il Garante stesso da ogni obbligo al riguardo, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia pretesa.

Art. 10 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI

TRZNDR87D27C573Q



Il Garante

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 2 - Obbligo di liberazione della garanzia - obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni;
Art. 3 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni;
Art. 4 - Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione - rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
Art. 5 - Obbligo di rimborso di imposte, tasse, oneri e contributi;
Art. 6 - Obbligo di verifica della polizza - assenza di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
Art. 8 - Durata dell'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto;
Art. 9 - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto nel caso in cui il Contraente sia una Microimpresa, una piccola o una media impresa - assenza dell'impegno anche in caso di casella selezionata - rinuncia del Contraente ad ogni pretesa;
Art. 10 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso - assenza di responsabilità del Garante per l'esito dell'azione.
Art. 11 - Foro competente

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI
TRZNDR87D27C573Q

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB01 - Ed. 07/22 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI
TRZNDR87D27C573Q

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo ☐
b) posta elettronica ☒

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI
TRZNDR87D27C573Q

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 07/2022). Elba Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI
TRZNDR87D27C573Q

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi 10/8/2022 l'importo di € 80,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE



ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. **1898063** Agenzia **200 - GALGANO - Milano** Data di emissione **10/8/2022**

Con riferimento alla presente polizza, si stipula la seguente "pattuzione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.

Gli obblighi ed oneri che incombono al

TREFIN SRL

Sede **MILANO**

Indirizzo **PIAZZA ELEONORA DUSE 3**

CAP **20122**

PR **MI**

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente, dai seguenti coobbligati:

N. Ragione Sociale

Sede

PR C. F./P.IVA

1 TREZZI ANDREA

MILANO

MI TRZNDR87D27C573Q /

2 BRUNO E MARIO TREZZI SRL a socio unico

CASSINA DE' PECCHI

MI 00713400158 / 00713400158

I quali per sé, propri eredi ed aventi causa, e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso (di seguito denominata Società) e le eventuali Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e pertanto si obbligano a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fideiussoria, per capitali, interessi e spese, impegnandosi inoltre a garantire il pagamento del premio di perfezionamento e degli eventuali premi suppletivi di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano di conoscere e di accettare tutte le Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e le Condizioni Particolari, nonché gli eventuali Allegati.

I sottoscritti coobbligati riconoscono che la presente fideiussione rimarrà efficace finché la Società, e le eventuali Coassicuratrici, sarà (-anno) stata completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata, e comunque fino a quando la polizza non sarà più escutibile da parte del Beneficiario, anche nel caso di appendice di proroga o di rinnovo e/o estensione e/o variazione della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere.

I coobbligati si obbligano a rimborsare, alla Società e alle eventuali Coassicuratrici, a semplice richiesta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza. L'obbligo si estende anche per eventuali tasse, soprattasse, penali, oltre gli interessi prodotti dal credito garantito, nonché le eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo, anche per resistere all'azione diretta alla sua escussione. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 C.C., liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 1954 del Cod. Civ., i coobbligati dichiarano altresì che la garanzia da loro prestata con il presente atto si aggiunge a, e rimane distinta, autonoma e separata da ogni altra garanzia che viene o dovesse venire rilasciata nei confronti della Società con riferimento alla polizza, agli eventuali allegati e a tutte le eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza stessa, restando pertanto fermo e impregiudicato il carattere autonomo e a prima richiesta della presente garanzia da loro prestata.

I coobbligati riconoscono alla Società e alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'art. 1953 Cod. Civ., tenendosi pertanto obbligati a liberare dal debito la Società e le eventuali Coassicuratrici, in ipotesi di richiesta di escussione della polizza, ovvero a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dall'escussione della polizza.

In caso di controversie, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.

Qualora i coobbligati su indicati siano persona fisica, il Foro competente è quello previsto dalla legge.

Fatto in **3** esemplari ad un solo effetto, in **Milano** il **10/8/2022**.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Polizza n. **1898063** Agenzia **200 - GALGANO - Milano** Data di emissione **10/8/2022**

*Firma dei Coobbligati
(legale rappresentante dell'Impresa E timbro se
Persona Giuridica)*

Estremi del Documento di riconoscimento

Firmato in **ANDREA TREZZI**
1) Digitale da: **TRZNDR87D27C573Q**

Tipo Documento **Carta d'Identità N.4416318AA**
Rilasciato da **COMUNE DI MILANO** In data **24/06/2015**

Firmato in **ANDREA TREZZI**
2) Digitale da: **TRZNDR87D27C573Q**

Tipo Documento **Carta d'Identità N.4416318AA**
Rilasciato da **COMUNE DI MILANO** In data **24/06/2015**

3) =====

=====

4) =====

=====

5) =====

=====

6) =====

=====

7) =====

=====

8) =====

=====

9) =====

=====

10) =====

=====

11) =====

=====

12) =====

=====

13) =====

=====

14) =====

=====

15) =====

=====

16) =====

=====

17) =====

=====

18) =====

=====

19) =====

=====

20) =====

=====

**Il Contraente di Polizza
(per presa conoscenza)**

Firmato in Digitale da:
ANDREA TREZZI
TRZNDR87D27C573Q

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. **1898063** Agenzia **200 - GALGANO - Milano** Data di emissione **10/8/2022**

I coobbligati sottoscritti dichiarano, infine di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e approvano, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta e rinuncia a proporre eccezioni, comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Cod. Civ.
- conoscenza ed accettazione delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e delle Condizioni Particolari della polizza, nonché di eventuali Allegati. Validità della coobbligazione estesa alle eventuali e successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza e fino a completa liberazione della Società e delle eventuali Coassicuratrici dagli obblighi assunti con l'emissione della polizza stessa, e comunque fino a quando la polizza non sarà più escutibile da parte del Beneficiario - rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955 e 1957 del Cod. Civ.
- rifusione alla Società e alle eventuali Coassicuratrici anche delle eventuali tasse, soprattasse e penalità, nonché delle eventuali spese dovute in relazione al presente atto e a quelle sostenute a qualsiasi titolo e per resistere all'azione rivolta all'escussione.
- facoltà della Società e delle eventuali Coassicuratrici di agire nei loro confronti, nei casi previsti dall'art. 1953 del Cod. Civ.
- autonomia della garanzia prestata con il presente atto rispetto ad ogni eventuale ulteriore garanzia a beneficio della Società a seguito dell'emissione della polizza, degli eventuali allegati e delle eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/ variazione della polizza stessa.

• Foro competente

1) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNR87D27C573Q	2) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNR87D27C573Q	3) =====
4) =====	5) =====	6) =====
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

**Il Contraente di Polizza
(per presa conoscenza)**

Firmato in Digitale da:

ANDREA TREZZI

TRZNR87D27C573Q

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Polizza n. **1898063** Agenzia **200 - GALGANO - Milano** Data di emissione **10/8/2022**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 – Ed. 07/2022). Elba Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

1) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNDR87D27C573Q	2) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNDR87D27C573Q	3) =====
4) =====	5) =====	6) =====
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

1) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNDR87D27C573Q	2) Firmato in Digitale da: ANDREA TREZZI TRZNDR87D27C573Q	3) =====
4) =====	5) =====	6) =====
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	